

Allegato A alla delibera n. 317/25/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PIANIFICAZIONE E SUCCESSIVA
ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE IN BANDA UHF PROVENIENTI
DALLA EX RETE NAZIONALE TELEVISIVA N. 12**

1. Introduzione

1. L'Autorità, con la delibera n. 170/25/CONS del 25 giugno 2025, ha avviato un procedimento per l'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre (c.d. PNAF-DVB), di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i., mediante la pianificazione delle frequenze in banda UHF 470-694 MHz rese disponibili dall'eliminazione della Rete nazionale televisiva n. 12, avvenuta con la delibera n. 145/25/CONS, nonché la predisposizione della disciplina per il successivo rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in questione.
2. Con tale procedimento l'Autorità ha inteso procedere alla “seconda fase” del riordino del quadro regolamentare in materia di spettro radio conseguente alla cancellazione della precedente Rete nazionale televisiva n. 12. La “prima fase” del suddetto riordino si è infatti conclusa con l'adozione della delibera n. 145/25/CONS, che ha previsto, oltre che la cancellazione della predetta Rete nazionale n. 12, la ridestinazione al DAB delle relative frequenze in banda VHF, con un'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+, già adottato con delibera n. 286/22/CONS, in una serie di bacini d'utenza locali.
3. In particolare, ai fini dello svolgimento della predetta “seconda fase”, l'Autorità ha ritenuto necessario effettuare un'analisi preliminare, volta ad acquisire elementi di informazione, documentazione e proposte in merito all'integrazione del PNAF-DVB, con le risorse UHF rese disponibili dall'eliminazione della Rete nazionale televisiva n. 12, per poi procedere al successivo avvio di una consultazione pubblica, come appunto col presente provvedimento.
4. Tramite Avviso Pubblico, reso disponibile in data 7 luglio 2025 sul sito *web* dell'Autorità, sono quindi stati invitati tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali informazioni e proposte preliminari relative al procedimento in questione.

2. Sintesi delle risultanze dell'analisi preliminare

5. L'Avviso Pubblico, contenente una richiesta di informazioni relative al procedimento di cui alla delibera n. 170/25/CONS, è stato pubblicato il 7 luglio 2025 ed ha previsto l'invio di contributi e osservazioni entro il 20 settembre 2025. Nell'Avviso era indicato l'elenco delle risorse radioelettriche in banda 470-694 MHz disponibili per la nuova pianificazione con una rappresentazione cartografica della distribuzione territoriale delle stesse.
6. L'Avviso conteneva inoltre alcune valutazioni di carattere generale, come ad esempio il fatto che le risorse apparivano idonee a essere pianificate, in prima istanza, per costituire reti locali. Si dava inoltre conto che, in linea con il criterio della pianificazione gerarchica adottato con la delibera n. 39/19/CONS (a seguito delle disposizioni introdotte dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, poi trasposte nel vigente TUSMA), e fermi restando numero e configurazione delle aree tecniche previste nella stessa delibera, le reti locali potevano in generale essere di primo livello (cioè, corrispondenti a un'area tecnica già definita), oppure di secondo livello (a estensione pluri-provinciale o provinciale, nella stessa area tecnica). Si invitavano quindi i rispondenti a produrre elementi relativi a motivate e documentate necessità di nuove reti o comunque di capacità, evidenziando l'area geografica di interesse ed illustrando concreti esempi della pianificazione aggiuntiva da realizzare.
7. Oltre al tema che attiene alla pianificazione delle frequenze, l'Autorità, aveva indicato la necessità di dover predisporre una disciplina per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze delle nuove reti pianificate, attività che, ai sensi del Codice, compete al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ministero), sulla base di un regolamento definito dall'Autorità. Si invitavano, pertanto, i rispondenti a far pervenire anche informazioni circa i possibili criteri e requisiti di assegnazione delle nuove reti.
8. Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito dell'analisi preliminare sono pervenuti 12 contributi¹ da parte di diverse categorie di rispondenti.
9. Come più dettagliatamente descritto nel seguito, sono state formulate varie osservazioni e proposte, con posizioni differenziate su alcuni aspetti ed è stata

¹ Sono in particolare intervenute 3 associazioni di categoria rappresentanti imprese radiofoniche e televisive sia nazionali che locali (Aeranti-Corallo, Confindustria Radio Televisioni-CRTV, CO.N.N.A.-Coordinamento Nazionale Nuove Antenne), 8 rispondenti per conto di operatori e/o imprese fornitrici di servizi media audiovisivi in ambito locale (Associazione Teleantenna new media, Abruzzo TV/Canale 31, Bluegreen aps, Canale 6 TVM, Consultmedia, ESESCARL, Firenze DVBT2, Telecentro) ed 1 privato cittadino.

espressa, da parte di alcuni rispondenti, una posizione di cautela nel procedere alla pianificazione di ulteriori risorse frequenziali in banda televisiva UHF, e quindi formulato l'invito all'Autorità a pianificare nuove risorse solo dove strettamente necessario sulla base della domanda, evitando interventi *disruptive* dell'attuale equilibrio del mercato. Sono state presentate quindi alcune proposte specifiche concernenti la pianificazione delle risorse quasi esclusivamente per reti di secondo livello in specifiche aree del territorio, e in minor misura sulla disciplina per l'assegnazione delle nuove reti. Si riporta nel seguito una descrizione delle osservazioni e delle proposte fornite dai rispondenti.

Osservazioni e proposte di carattere generale

10. Per quanto concerne i profili di carattere generale sono state formulate, come detto, varie osservazioni e proposte, con opinioni differenziate su alcuni aspetti e un invito all'Autorità, espresso da molti rispondenti, a limitare la pianificazione alle sole aree strettamente interessate da esigenze di capacità, e in particolare solo per reti di secondo livello. Ciò, al fine di evitare di generare, in assenza di domanda, un incremento di offerta di capacità destinata a rimanere inutilizzata ed ulteriori complessità gestionali.
11. Un rispondente ha evidenziato che, prima di procedere con ulteriori pianificazioni di risorse, provenienti dalla ex rete nazionale televisiva n. 12, occorrerebbe procedere a un'attività preliminare orientata a verificare se vi siano aree tecniche dove necessiti effettivamente capacità trasmissiva per ulteriori operatori di rete, e se, conseguentemente, l'eventuale realizzazione di nuovi *mux* in tali aree tecniche sia economicamente sostenibile. Difficoltà legate alla sostenibilità economica, in particolare delle reti provinciali di secondo livello, sarebbero già emerse in alcune aree, tra l'altro essendo rimasti inoperti alcuni *mux* a carattere provinciale di secondo livello già nella prima fase delle assegnazioni, mentre in altri casi i *mux* provinciali non sono stati "riempiti" al 100% della capacità, parte della quale rimane quindi tuttora disponibile, con possibile ripercussione negativa per i relativi operatori di rete.
12. Un altro rispondente ritiene che prima di procedere alla pianificazione di nuove reti occorra risolvere la questione dello status dei due diritti d'uso generici (di capacità trasmissiva pari a mezzo *mux* televisivo nazionale), ancora oggetto di contenzioso amministrativo. Esprime quindi la propria contrarietà a un incremento delle reti locali pianificate, in particolare delle reti provinciali di secondo livello, mediante l'utilizzo delle frequenze in banda UHF IV/V rese disponibili dalla eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale televisiva n. 12. Tale incremento rappresenterebbe, infatti, a proprio avviso, anche un elemento di criticità per il

comparto dell'emittenza locale stesso, in quanto permetterebbe un'ulteriore crescita dei marchi dell'emittenza locale a carattere comunitario con attività in pratica inesistente, già esplosa a partire dal 2023, dopo la conclusione del processo di transizione per il rilascio della banda a 700 MHz. In proposito osserva che il numero di emittenti locali a carattere comunitario con nessun dipendente e nessun giornalista, con la presumibile unica finalità di accedere ai contributi a disposizione per tali emittenti, è cresciuto a dismisura². Tale fenomeno di aumento delle emittenti comunitarie, ritenuto correlato alla presenza di reti locali di secondo livello di modesta estensione territoriale, è stato osservato anche da un altro rispondente.

13. Un altro rispondente ha osservato come il sistema televisivo italiano, dopo le difficoltà legate al *refarming* della banda 700 MHz, abbia raggiunto un sostanziale equilibrio ed in questo scenario ritiene che la pianificazione delle risorse derivanti dalla cancellazione della rete nazionale n. 12 debba: a) favorire sia gli operatori di rete esistenti che i possibili nuovi entranti; b) prevedere esclusivamente reti di 2° livello, evitando la creazione di nuove reti di 1° livello che genererebbero un incremento dell'offerta di capacità in assenza di domanda e sarebbero anche di complessa gestione. Un rispondente ha sottolineato l'importanza di garantire la pluralità dell'informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati e ritiene in generale che le frequenze UHF liberate e non assegnate debbano essere messe a disposizione delle emittenti locali storiche. Un rispondente ha infine suggerito di dare priorità nell'uso delle frequenze per la risoluzione di situazioni interferenziali in essere tra operatori di secondo livello.

Osservazioni e proposte specifiche concernenti la pianificazione delle risorse disponibili

14. Alcuni rispondenti hanno formulato osservazioni e proposte specifiche concernenti la pianificazione delle risorse disponibili. Un rispondente ha sottolineato che solo ad esito degli opportuni accertamenti, in ordine alle effettive necessità e sostenibilità per la realizzazione di nuovi *mux*, sia possibile valutare se le risorse UHF disponibili possano essere utilizzate per la realizzazione di qualche nuova rete o per la implementazione migliorativa di qualche rete già esistente. Da un esame sommario della problematica emergerebbe infatti, a parere del rispondente, che le frequenze disponibili si concentrino in aree dove la capacità trasmissiva è già

² Su tale fenomeno è stato evidenziato che tra il 2023 e il 2025, il numero di emittenti comunitarie cd. "a zero" (cioè, con zero dipendenti e zero giornalisti), è aumentato da 141 su 190 a 322 su 400, con incrementi significativi in regioni come Emilia-Romagna (+833%), Lazio (+135%), Toscana (+110%), Calabria e Sicilia (+50% circa), ritenendo che tale fenomeno contraddica gli obiettivi del d.P.R. n. 146/2017, che mirava a sostenere solo le imprese reali ed a scoraggiare l'occupazione fittizia dello spettro.

sufficiente, mentre, al contrario, nelle poche province dove servirebbe maggiore capacità, non ci sono frequenze disponibili. Chiede quindi di valutare se sia possibile reperire frequenze disponibili anche in province diverse da quelle indicate nella delibera n. 170/25/CONS.

15. Un rispondente è contrario alla pianificazione di ulteriori reti di secondo livello in banda UHF-IV/V rese disponibili dall'eliminazione dalla pianificazione della rete nazionale televisiva n. 12, e ritiene che l'eventuale pianificazione di reti di primo livello debba essere limitata alle sole aree tecniche ove sia stato preliminarmente verificato un interesse vincolante alla capacità trasmissiva da parte di un numero congruo di Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA); inoltre tali FSMA dovrebbero essere espressione di aziende che investono e fanno impresa concretamente, promuovendo progetti di informazione e di comunicazione delle realtà locali, anche in relazione alla necessità di trasmettere a *standard* qualitativi superiori (HD). Propone, quindi, di utilizzare le risorse in banda UHF-IV/V rese disponibili dalla rete nazionale televisiva n. 12 per proseguire ed ampliare quanto già realizzato in Lombardia e in diverse altre regioni italiane in tema di sperimentazione di servizi in tecnologia 5G-Broadcasting e per eventuali altri servizi televisivi avanzati, anche considerando l'opportunità di effettuare scambi di frequenze con i Paesi confinanti.
16. Sono state quindi fornite considerazioni relative alla provincia dell'Aquila, osservando come essa sia già servita da due operatori di rete di secondo livello (canali UHF 22 e 31), risultando ancora disponibile capacità trasmissiva sulle reti esistenti. Ciò dimostrerebbe l'inutilità di prevedere nuove reti in tale provincia. È stato inoltre evidenziato come il settore televisivo locale sia in grave crisi da tempo e ciò è un ulteriore elemento che sconsiglierebbe la pianificazione di altre reti nell'area, per evitare ulteriori danni al settore.
17. Un rispondente propone per Lombardia e Piemonte orientale che il canale UHF 28 sia pianificato come rete di 2° livello con dimensione interregionale, rinunciando all'uso della stessa frequenza nelle province di Parma e Reggio Emilia (Emilia-Romagna), ma includendo Piacenza. Per la Toscana propone di destinare il canale UHF 28 alle province di Arezzo e Siena, dove l'unico *mux* disponibile sarebbe saturo, evitando così la creazione di reti sovradimensionate rispetto al mercato. Inoltre, suggerisce di utilizzare le frequenze non assegnate al fine di risolvere incompatibilità tra le reti di 1° e 2° livello già in esercizio.
18. Un rispondente ha osservato che dal 2022 le province costiere della Toscana (Livorno, Pisa, Lucca, Grosseto, Massa e Carrara) sono servite esclusivamente da un operatore di rete, con un solo *mux* di primo livello e capacità trasmissiva esaurita.

Osserva che diverse emittenti locali non riescono a trasmettere nei propri territori e sono a rischio chiusura. Fa presente, inoltre, che il canale UHF 28, qualora fosse pianificato nelle province interne (Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena), aumenterebbe la capacità trasmissiva in zone già servite da due reti di secondo livello. Poiché il canale 5 VHF (ex rete 12) è ora destinato al DAB e non alle televisioni locali e continuando pertanto a mancare risorse disponibili per consentire alle emittenti locali costiere di accedere alla capacità trasmissiva, propone l'utilizzo del canale 28 UHF anche sulla costa toscana (Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca – esclusa Versilia), con soluzione tecnica specifica di utilizzo della postazione di Monte Serra.

19. Un rispondente ha evidenziato anch'esso che le province costiere della Toscana sono coperte da un solo *mux* di primo livello, attualmente saturo, mentre altre zone della Toscana arrivano ad avere fino a tre livelli di copertura tra primo e secondo livello. Ha poi sottolineato che il rapporto tra reti nazionali e locali in tale regione è fortemente sbilanciato (11 reti nazionali contro 1 rete locale). Ritiene che l'Autorità a suo tempo avesse inizialmente previsto un secondo livello per la costa della Toscana, poi non più successivamente pianificato a seguito, principalmente, dell'uso della risorsa per i contenuti regionali del *mux* della Rai. Inoltre, la destinazione delle risorse VHF ex *mux* 12 al DAB ha eliminato la possibilità di usare eventuali canali VHF per un secondo livello sulla costa toscana. Ritiene quindi che la totale esclusione della costa della Toscana dalla pianificazione di reti di secondo livello risulti incoerente con l'obiettivo di ottimizzare le risorse elettromagnetiche, esistendo a proprio avviso soluzioni tecniche (postazioni e antenne) che permetterebbero la convivenza delle frequenze anche in tale bacino.
20. Un rispondente, ha evidenziato una possibile criticità che rischierebbe, a proprio avviso, di compromettere il pluralismo informativo e la continuità del servizio televisivo locale in tecnica DVB-T in Sicilia nelle province di Catania e Siracusa. Ha infatti evidenziato che in tali province non sono previste reti di secondo livello e ciò avrebbe di fatto escluso la possibilità, per emittenti locali che da anni operavano su detto territorio (prima del *refarming*), di trasmettere sul digitale terrestre. Viene quindi effettuata una specifica richiesta di pianificazione del canale 29 UHF nelle province di Catania e Siracusa.
21. Un rispondente ha chiesto infine l'assegnazione del canale 42 UHF in Friuli-Venezia Giulia, per le province di Trieste, Gorizia e Udine.

Osservazioni e proposte specifiche concernenti la disciplina per l'assegnazione delle eventuali nuove reti pianificate

22. Per quanto concerne le osservazioni e proposte specifiche concernenti la disciplina per l'assegnazione delle eventuali nuove reti pianificate non sono state fornite proposte puntuali. Alcuni rispondenti hanno proposto in generale di mantenere le regole dei *beauty contest* già adottate nel processo di *refarming* della banda 700 MHz anche per l'assegnazione dei diritti d'uso delle nuove reti pianificate.
23. Sono state poi fornite valutazioni di carattere generale, anche non direttamente pertinenti al procedimento in questione. Un rispondente ha evidenziato ad esempio il tema delle interferenze in banda FM e quello delle radio comunitarie, che spesso non riescono a operare ed a sostenersi economicamente. Il rispondente ritiene ad esempio che le emittenti radiofoniche locali interferite o oscurate dovrebbero poter rinunciare alla banda FM e passare al DAB+, liberando risorse frequenziali e ottimizzando lo spettro. Ritiene altresì che le emittenti che scelgono di operare in DAB+ dovrebbero essere esentate dal pagamento di canoni e tasse per 5 anni, ricevendo un indennizzo dal Ministero, a fronte di una garanzia di permanenza nella piattaforma DAB+ per almeno 5 anni.
24. Un rispondente ritiene infine che il Ministero debba aver la possibilità di autorizzare la richiesta di un ente a ripetere i programmi di uno o più FSMA, indipendentemente dal diritto d'uso dell'operatore che li trasporta, valutando in questo caso l'estensione del diritto d'uso all'FSMA per l'intera area tecnica di relativa competenza.

Domanda n. 1: il rispondente ha osservazioni da formulare in relazione alle risultanze dell'analisi preliminare?

3. Proposta di pianificazione delle nuove reti ad integrazione del PNAF-DVB

25. La fase preliminare ha evidenziato una posizione di generale cautela nel procedere alla pianificazione di ulteriori risorse frequenziali in banda UHF, e quindi un invito all'Autorità a pianificare nuove risorse solo dove strettamente necessario sulla base della domanda, in linea di massima solo per reti di secondo livello, evitando interventi *disruptive* dell'attuale equilibrio del mercato.
26. È stato anche chiesto di procedere ad un'attività preliminare volta a verificare se vi siano effettivamente aree tecniche dove necessiti ulteriore capacità trasmissiva (attraverso reti locali di primo o di secondo livello) e se l'eventuale realizzazione di nuovi *mux* in tali aree tecniche sia economicamente sostenibile.
27. Per quanto attiene a tale questione, si osserva che una verifica preliminare è stata appunto espletata con il menzionato Avviso Pubblico a cui comunque segue, con il

presente provvedimento, una consultazione pubblica in cui i soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità ogni informazione e richiesta di interesse.

28. Alcune osservazioni e proposte hanno riguardato la Toscana per la quale è stato evidenziato come varie province (Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena) siano già servite da due reti di secondo livello, ed è stato quindi proposto l'utilizzo del canale 28 UHF sia nelle province di Arezzo e Siena, che in particolar modo sulla costa (Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca – esclusa Versilia), con utilizzo della postazione di Monte Serra. Altre hanno poi riguardato l'area tecnica di Lombardia e Piemonte orientale per la quale è stato proposto che il canale UHF 28 sia pianificato come rete di 2° livello con dimensione interregionale, con una dimensione sostanzialmente coincidente con le reti di 1° livello nella predetta area, con rinuncia allo sfruttamento della stessa frequenza nelle province dell'Emilia-Romagna di Parma e Reggio Emilia, in quanto incompatibili con una pianificazione in Lombardia sul piano relativo alle assegnazioni LCN, associando invece a quest'ultima la provincia di Piacenza (come è stato anche per le precedenti pianificazioni), nel rispetto delle aree tecniche attuali. Per l'Abruzzo, in particolar modo per la provincia dell'Aquila, è stato evidenziato come essa sia già servita da due operatori di rete di secondo livello, mentre per la Sicilia è stata evidenziata la mancanza di una rete di secondo livello nelle province di Catania e Siracusa ed è stata quindi proposta l'assegnazione in esse del canale UHF 29. Un rispondente ha chiesto infine l'assegnazione del canale 42 UHF in Friuli-Venezia Giulia, per le province di Trieste, Gorizia e Udine.
29. Riguardo tali proposte di dettaglio si osserva in generale che non possono essere prese in considerazione richieste riguardanti l'uso di frequenze diverse da quelle provenienti dall'ex rete nazionale televisiva n. 12, in quanto tutte le frequenze disponibili sono già state pianificate a suo tempo, né l'uso delle frequenze ex *mux* 12 in aree diverse da quelle di effettiva disponibilità, che è quella indicata nella delibera n. 170/25/CONS, in quanto non compatibili con i vincoli di coordinamento internazionale.
30. È stato poi suggerito di impiegare le risorse disponibili per la risoluzione di situazioni interferenziali e per ampliare quanto già realizzato in tema di sperimentazione di servizi in tecnologia 5G-Broadcasting o per eventuali altri servizi televisivi avanzati. A riguardo si osserva che l'utilizzo delle nuove risorse quale *patch* per la soluzione di generiche situazioni interferenziali non può che essere valutata dopo un generale assestamento del mercato, tenendo conto che al momento le reti pianificate, che prevedono nativamente la tecnologia DVB-T2, sono ancora interinalmente utilizzate in DVB-T, e pertanto non si è ancora

dispiegata la potenzialità massima di copertura delle reti esistenti. Ogni eventuale utilizzo in tal senso, anche a regime, non potrà che scaturire da un confronto con gli organi tecnici del Ministero, competenti a valutare la rispondenza delle reti a quanto pianificato e quanto autorizzato, e andranno valutate caso per caso dall'Autorità.

31. Quanto invece all'invito da parte di alcuni rispondenti a non pianificare nuove reti, in particolare di secondo livello, si osserva che l'Autorità è tenuta, ai sensi del Codice e del TUSMA a mettere a disposizione, *in primis* attraverso la pianificazione, e quindi mediante un apposito piano di assegnazione dei diritti d'uso, a fronte di una specifica domanda, le frequenze disponibili agli operatori interessati, nel rispetto dei vari principi del Codice, inclusa la promozione di una equa concorrenza e del pluralismo, e il recupero degli investimenti. Riguardo invece alla sperimentazione di tecnologie innovative quali il 5G Broadcast, una volta definito il quadro delle risorse disponibili, il Ministero appare l'organo competente a riguardo per eventualmente autorizzarne le sperimentazioni una volta consolidato il quadro delle assegnazioni e di utilizzo a regime.
32. Ciò premesso, si richiama innanzitutto l'art. 50, comma 5-*bis*, del TUSMA che prevede che *“L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.”* Ciò indica che l'Autorità è tenuta innanzitutto alla verifica che in ogni area tecnica sia presente almeno una rete locale di primo livello. Inoltre, nelle varie aree tecniche occorre verificare la possibilità di pianificare ulteriori reti, di secondo livello, su base provinciale o pluri-provinciale, a seconda della disponibilità e della compatibilità delle frequenze.
33. L'attuale quadro di assegnazione e di gestione delle reti è il frutto di un equilibrio di mercato raggiunto dopo svariati anni, in cui il settore ha attraversato cambiamenti strutturali. L'avvio al processo di ristrutturazione del mercato è stato avviato, formalmente, con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. EU 2017/899 e si è concretizzata il 1° luglio del 2022 con l'avvio delle trasmissioni sulle nuove reti pianificate. Si ricordano qui, senza pretesa di esaustività, alcuni dei cambiamenti più significativi intervenuti per realizzare sia il *major refarming* della banda 700 MHz, che le citate modifiche strutturali al settore: a) il numero di reti nazionali è passato da 20 a 11; b) è stata superata la riserva delle frequenze pari a un terzo per il comparto locale; c) il settore locale si è dovuto strutturare, come il

nazionale, attraverso un modello di impresa diviso tra operatore di rete e fornitore di contenuti; d) la transizione tra la situazione preesistente e l'attuale per il comparto nazionale è avvenuta mediante conversione dei diritti d'uso e assegnazione di nuove risorse, mentre per il comparto locale è avvenuta attraverso una fase di rottamazione dei precedenti titoli abilitativi e realizzazione di nuove gare per l'assegnazione dei diritti d'uso delle nuove reti pianificate e, separatamente, l'assegnazione della capacità sulle nuove reti a favore degli FSMA locali; e) la pianificazione delle nuove reti è avvenuta mediante la tecnologia DVB-T2, ma ancora non vi è stato il passaggio formale e generalizzato di tutte le reti a tale tecnologia, reti che ancora vengono gestite in DVB-T.

34. I precedenti cambiamenti, che hanno richiesto alcuni anni di preparazione tra il 2017 e il 2022, sono stati effettivamente attuati dal 1° luglio 2022, e il tempo trascorso da questa data sino ad oggi è in generale da considerare breve al fine di valutare l'equilibrio raggiunto, l'assestamento delle imprese al nuovo quadro, il consolidamento delle imprese stesse, e le problematiche emerse. A tale proposito occorre anche considerare che nelle varie aree tecniche si sono determinate situazioni differenziate. Per quanto riguarda, ad esempio, le reti di primo livello quasi tutte le aree tecniche hanno potuto vedere pianificata una rete (solo nelle aree tecniche n. 2, n. 3, n. 4a e n. 4b si è potuta pianificare più di una rete di primo livello). Quanto alle reti di secondo livello (cioè, provinciali o pluri-provinciali) la situazione è stata molto più variegata. Le varie regioni hanno numeri variabili di reti di secondo livello con bacini di servizio differenziati, con la conseguenza che vi sono province del tutto prive di reti di secondo livello e altre servite da una o due reti. Tale situazione non discende da volontà dell'Autorità, ma dall'esistenza o meno di frequenze coordinate disponibili e pianificabili. Infine, non tutte le reti di primo e secondo livello sono "occupate" allo stesso modo. Mentre infatti la quasi totalità delle reti di primo livello funziona con saturazione sostanzialmente al 100%, e quindi in maniera efficiente, le reti di secondo livello mostrano un livello di occupazione differenziato: in alcuni casi sono "piene", in altri vi è capacità disponibile. Vi è, inoltre, un certo numero di reti (per la maggior parte di secondo livello) che è rimasto inoptato. Pertanto, la costituzione di nuove reti di secondo livello può avere ripercussioni negative sulla sostenibilità economica delle reti esistenti, e, allo stesso tempo, potrebbe risultare in reti a loro volta non remunerative per mancanza di un numero sufficiente di fornitori di contenuti in un dato bacino di servizio.
35. Alla luce di quanto sopra, si condivide l'orientamento emerso nell'analisi preliminare di operare, allo stato, con una pianificazione integrativa solo nelle aree ove vi sia una possibilità di garantire capacità aggiuntiva che possa concretamente

essere assegnata senza alterare l'assetto finora raggiunto dal mercato. La presente proposta di pianificazione appare quindi dover costituire un intervento minimo di integrazione al piano esistente.

36. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene quindi che, come criterio generale di integrazione del PNAF-DVB, oggetto del presente procedimento, a partire dalle aree geografiche dove la dismissione del *mux* 12 rende disponibili determinate risorse frequenziali in banda UHF, internazionalmente attribuite all'Italia, l'intervento debba essere prioritariamente orientato alle province ove, per mancanza di risorse coordinate, non era stato finora possibile prevedere, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del TUSMA sopra menzionato "*più frequenze in banda UHF*", per le reti locali. In alcune province, infatti, era stato possibile pianificare per le reti locali un'unica frequenza, nell'ambito della rete di primo livello, mentre in altre nella stessa area tecnica erano state pianificate, oltre alla rete di primo livello, anche reti di secondo livello, ampliando quindi le possibilità di diffusione.
37. Le province nelle quali sono ora disponibili frequenze UHF dell'ex *mux* 12 e dove finora era stato possibile pianificare per le reti locali un'unica frequenza sono le seguenti:
- a) Area Tecnica n. 1 (Piemonte): province di Alessandria, Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli (disponibile can. 28-UHF);
 - b) Area Tecnica n. 17 (Sicilia): province di Catania e Siracusa (disponibile can. 29-UHF);
 - c) Area Tecnica n. 18 (Sardegna³): province di Cagliari e Carbonia-Iglesias (disponibile can. 31-UHF); Medio Campidano, Oristano, Olbia-Tempio e Sassari (disponibile can. 27-UHF).
38. Le aree sopra elencate possono quindi essere prioritariamente interessate dall'intervento di integrazione oggetto della presente consultazione, prevedendo quindi reti di secondo livello aggiuntive.
39. Ad esito della presente consultazione potranno, altresì, essere valutate ulteriori integrazioni alla pianificazione nelle aree nelle quali sono disponibili frequenze UHF dell'ex *mux* 12, a condizione di una concreta e accertata domanda che non possa essere soddisfatta dalle reti esistenti.

³ Al fine di assicurare la compatibilità tra le ipotesi di pianificazione oggetto della presente consultazione e il vigente PNAF-DVB, nell'elaborazione delle suddette ipotesi di pianificazione per l'Area Tecnica n. 18 (Sardegna) è stata utilizzata la medesima configurazione delle province adottata nell'elaborazione del PNAF-DVB ovvero quella a 8 province.

Domanda n. 2: il rispondente concorda con le proposte sopra descritte concernenti la pianificazione delle nuove reti locali ad integrazione del vigente PNAF-DVB?

Domanda n. 3: il rispondente formuli eventuali ulteriori osservazioni e proposte specifiche di pianificazione, fornendo elementi circostanziati circa l'effettiva necessità di capacità trasmissiva aggiuntiva da parte di fornitori di contenuti, l'esistenza di una domanda da parte di operatori di rete per sostenere la predetta capacità, e la relativa sostenibilità economica. Eventualmente, fornisca un'adeguata manifestazione di interesse come operatore di rete all'assegnazione di una determinata rete pianificata.

4. Proposta di regolamento di assegnazione per le nuove reti pianificate

40. Per quanto concerne la disciplina per l'assegnazione delle nuove reti pianificate, nella predetta fase preliminare dell'Avviso Pubblico non sono state fornite proposte puntuali, ma è stato proposto in generale di mantenere le regole dei *beauty contest* già adottate nel processo di *refarming* della banda 700 MHz. Ulteriori osservazioni pervenute, tra cui alcune riguardanti, ad esempio, la radiofonia analogica e digitale, non appaiono direttamente pertinenti al procedimento in questione.
41. Alla luce degli elementi sopra descritti, l'Autorità intende proporre la definizione delle seguenti misure regolamentari per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle nuove reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale che si propone di pianificare, come sopra descritto. Tali misure, improntate ai principi dettati dal *Codice* di trasparenza, equità, non discriminazione, apertura e promozione di una equa concorrenza, mirano a rispondere ad esigenze di mercato, in coerenza con l'attuale pianificazione e l'assetto delle reti già realizzate dagli operatori esistenti.
42. Con riferimento alle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle nuove reti da pianificare, si condivide quanto emerso nell'analisi preliminare e si ritiene necessario, in linea con quanto sinora disciplinato nei casi di assegnazione di frequenze come quelle in esame, lo svolgimento di una procedura comparativa, che non potrà che essere mutuata da quella adottata per le procedure di cui all'art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicate alla medesima banda di frequenze. Ciò, anche in considerazione del fatto che la presente pianificazione rappresenta una limitata integrazione della precedente. Pertanto, anche i criteri di

valutazione⁴ delle offerte e i relativi punteggi sono identici a quelli già stabiliti nelle precedenti gare, in maniera proporzionata e non discriminatoria.

43. La partecipazione alla suddetta procedura, come previsto dal *Codice*, si ritiene debba essere consentita, previa garanzia di un appropriato deposito cauzionale, a tutti gli operatori di rete in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art. 11 del Codice o che abbiano presentato una "segnalazione certificata di inizio attività" al Ministero finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice.
44. Occorre inoltre considerare che le reti pianificate verranno gestite da soggetti qualificati come operatori di rete che dovranno assumersi l'onere dell'investimento per realizzare le reti ai fini della messa a disposizione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA). Per evitare che i suddetti operatori di rete assumano eccessivi rischi di impresa, è pertanto opportuno che sia presente un'effettiva domanda di capacità da parte di FSMA. Pertanto, non è sufficiente che un soggetto che si qualifica come FSMA dichiari il proprio interesse alla costituzione di una rete in una certa area tecnica, in assenza della disponibilità di questo o altri soggetti all'investimento nelle reti trasmissive. Pertanto, rimanendo sempre possibile l'integrazione verticale dei soggetti che partecipano alla gara, si ritiene che debba essere prevista, ed eventualmente favorita, la possibilità dell'accesso alle nuove reti pianificate anche da parte di società consortili che gestiscono comunemente la rete come operatore di rete e offrono la capacità a beneficio dei soci o di soggetti terzi.
45. I diritti d'uso delle frequenze delle reti che sono proposte per la pianificazione nella sezione precedente costituiscono i lotti di gara. Ove non vi sia rischio di ambiguità, nel seguito si userà intercambiabilmente il termine lotto o rete.
46. Alla luce del fatto che la pianificazione proposta è limitata a poche reti integrative che si pongono nel solco del PNAF-DVB esistente, è opportuno adottare un meccanismo di assegnazione progressivo che permetta di verificare, in prima istanza, la possibilità di assegnazione delle nuove reti di secondo livello che si propone di pianificare solo a soggetti nuovi entranti nella relativa area tecnica. Pertanto, in una prima fase della procedura, un lotto non sarà contendibile da quei soggetti che possiedono (cioè, sono titolari dei relativi diritti d'uso) già reti di primo

⁴ Si tratta di: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del PNAF-DVB; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.

livello, oppure, reti di secondo livello nell'ambito della stessa area tecnica (come individuata dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS) interessata dal presente intervento di pianificazione integrativa, e ciò anche se la nuova rete fosse pianificata su province diverse da quelle delle reti eventualmente esercite. Solo ove tale prima fase della procedura di assegnazione per il lotto andasse deserta o non risultasse aggiudicata, si potrebbe aprire una seconda fase in cui viene inizialmente rilasciato il vincolo di non partecipazione per i titolari delle reti di secondo livello nella stessa area tecnica. Se ancora la procedura di assegnazione per il dato lotto andasse deserta o comunque non aggiudicata, allora si potrebbe rilasciare anche il vincolo di non partecipazione ai titolari di reti di primo livello.

47. Ai fini del divieto di partecipazione di cui al punto precedente, occorre includere anche il caso in cui, in presenza di società consortili di imprese per l'esercizio della rete, qualche membro della società consortile partecipante sia, oltre che diretto esercente una rete esistente, anche membro di eventuali società consortili che gestiscono reti esistenti. Viceversa, non vi sarebbe, nel mercato secondario della capacità, alcun vincolo a che un FSMA che abbia capacità su una rete esistente possa acquisire capacità su una delle nuove reti assegnate.
48. Si ritiene altresì che, come in altre procedure già disciplinate, la partecipazione alla gara debba essere limitata a un solo operatore per gruppo societario, e che un partecipante non possa essere contemporaneamente membro di uno o più consorzi partecipanti.
49. Si ritiene altresì che ciascun partecipante debba fornire, in allegato alla domanda di partecipazione, l'*Offerta di servizio* che si impegna ad applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) che accedono alla capacità della rete cui si candida, in cui siano specificate le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, e l'unità minima di capacità offerta, la durata del servizio, che non potrà essere inferiore a 3 anni, e le eventuali condizioni di rinnovo. Tale Offerta non concorrerà a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, ma sarà soggetta a pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione. Il Ministero potrà fornire un *template* dell'Offerta nell'ambito del bando di gara, contenente altri requisiti essenziali come:
a) le condizioni tecnico-economiche e l'unità di capacità minima nell'eventuale transitorio di utilizzo della rete in tecnologia DVB-T; b) le condizioni tecniche per la consegna del segnale; c) la qualità del servizio offerta e le relative penali; d) le condizioni e le modalità di recesso dal contratto; e) le modalità e i termini di pagamento; f) la gestione e la manutenzione dei punti di consegna.

50. Per quanto concerne la valutazione delle offerte, nel caso di società consortili, si ritiene che i criteri previsti possano essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono. Nella valutazione delle offerte, e quindi nell'attribuzione dei punteggi ai vari criteri, il Ministero (o comunque la stazione appaltante) potrà tenere conto, anche in forma premiante, del fatto che un partecipante è costituito in forma di società consortile e del numero dei partecipanti alla società stessa, comunque fino a un congruo limite massimo degli stessi, in base a parametri specificati nel bando di gara predisposto dal Ministero.
51. Ai fini dell'aggiudicazione, per ciascuno dei lotti oggetto delle procedure di assegnazione, il Ministero dovrà redigere una graduatoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda di partecipazione, sulla base dei criteri definiti e secondo le modalità stabilite nel bando di gara. Il Ministero potrà quindi procedere ad assegnare i lotti oggetto delle procedure di assegnazione ai partecipanti in base all'ordine di collocazione in graduatoria delle relative domande, per ciascun lotto. Le graduatorie dovranno essere rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero.
52. Per quanto concerne gli obblighi associati ai diritti d'uso in questione, si ritiene che gli operatori aggiudicatari debbano essere tenuti a garantire il pieno funzionamento delle reti nei medesimi *standard* tecnici previsti dal PNAF-DVB entro i termini che saranno fissati dal Ministero. Gli operatori aggiudicatari dovranno realizzare le reti trasmissive nel rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB garantendo, altresì, la copertura radioelettrica di almeno il 50% della popolazione residente in ciascuna provincia del bacino di servizio pianificato e assegnato.
53. Gli operatori aggiudicatari dovranno inoltre impegnarsi a cedere la capacità trasmissiva disponibile sulle proprie reti agli FSMA che ne facciano richiesta, a condizioni commerciali eque, trasparenti e non discriminatorie, sulla base dell'Offerta di servizio fornita in sede di partecipazione.
54. Come in tutte le altre procedure di gara, gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere i contributi per l'utilizzo delle frequenze secondo quanto stabilito all'art. 42, comma 6, del Codice, nonché i diritti amministrativi di cui all'art. 16, del Codice, in maniera non discriminatoria con gli altri partecipanti al mercato.
55. Il *Codice*, all'articolo 62, prevede che i diritti d'uso individuali dello spettro radio siano generalmente assegnati per una durata adeguata, tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità all'articolo 67, commi 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione ed investimenti efficienti. Ciò nonostante, per quanto riguarda la durata, si ritiene che, trattandosi la presente procedura di una limitata

integrazione del PNAF-DVB vigente, che prevede l'assegnazione delle reti su bacini relativamente circoscritti, e che la stessa si basi su una procedura di gara non onerosa, debba prevalere l'esigenza, anch'essa prevista dal Codice, di garantire l'uniformità della scadenza di tutti i diritti d'uso del comparto televisivo, nazionale e locale. Ciò è necessario al fine di poter gestire l'eventuale rinnovo, la cessazione o un possibile nuovo *refarming* delle frequenze in maniera ordinata, trasparente e non discriminatoria su tutto il territorio nazionale, sia per il comparto nazionale che locale. Pertanto, i diritti d'uso delle frequenze rilasciati ai sensi del regolamento che si sta definendo dovrebbero comunque scadere il 30 giugno 2032 con possibilità di essere rinnovati secondo le stesse modalità e alle medesime condizioni che saranno stabilite per i diritti d'uso attualmente vigenti.

56. Si ritiene inoltre che, al fine di evitare comportamenti opportunistici delle imprese, i diritti d'uso delle frequenze non possano essere ceduti a terzi prima che siano decorsi almeno due anni dalla data di rilascio.

Domanda n. 4: il rispondente concorda con le proposte sopra descritte concernenti la definizione delle regole di assegnazione per le nuove reti pianificate?

Domanda n. 5: il rispondente formuli eventuali ulteriori osservazioni e proposte relative alle modalità di assegnazione per le nuove reti pianificate, fornendo dettagli ed elementi circostanziati.

5. Considerazioni finali

57. Per facilitare le osservazioni dei partecipanti alla presente consultazione pubblica, si riporta di seguito l'articolato di uno schema di provvedimento che riflette, allo stato, quanto sopra descritto, contenente le proposte inerenti sia la pianificazione delle nuove reti che l'assegnazione degli eventuali relativi diritti d'uso.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

CAPO I Definizioni

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) “area tecnica”: suddivisione geografica del territorio nazionale definita nel PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS per la pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale, in attuazione del criterio stabilito dall’art. 50, comma 5, del TUSMA
 - b) “rete locale di 1° livello”: una rete trasmissiva, 1-SFN o 2-SFN, che utilizza frequenze pianificate su un’area tecnica e idonee a conseguire, a cura dell’aggiudicatario, una copertura non inferiore al 90% della popolazione dell’area; tale rete trasmissiva soddisfa i vincoli radioelettrici e i criteri di protezione stabiliti dal PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.;
 - c) “rete locale di 2° livello: una rete trasmissiva 1-SFN che utilizza la frequenza pianificata su un’area geografica che comprende una o più province nell’ambito di una stessa area tecnica, idonea a conseguire, in ciascuna provincia, una copertura della relativa popolazione non inferiore al 50%; tale rete trasmissiva soddisfa i vincoli radioelettrici e i criteri di protezione stabiliti dal PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.;
 - d) “operatore di rete locale di 1° livello”: un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare di diritti d’uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello; sono equiparati all’operatore di rete locale di primo livello i soggetti che:
 - i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d’uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello;
 - ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che, alla data di presentazione

della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d'uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello;

- iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d'uso, in una qualunque area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 1° livello;

ovvero un consorzio che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, annoveri un operatore di rete locale di 1° livello tra i suoi membri, anche in posizione non di controllo;

e) “operatore di rete locale di 2° livello”: un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare di diritti d'uso, in una determinata area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello; sono equiparati all'operatore di rete locale di 2° livello i soggetti che:

- i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d'uso, nella stessa area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello;
- ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti d'uso, nella stessa area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello;
- iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, sia titolare o membro di un consorzio titolare di diritti

d'uso, nella stessa area tecnica del territorio nazionale, di frequenze per reti locali pianificate di 2° livello;

ovvero un consorzio che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, annoveri un operatore di rete locale di 2° livello nella stessa area tecnica tra i suoi membri, anche in posizione non di controllo.

2. Ai fini di quanto definito al comma 1, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 208/21, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3. Ai fini delle verifiche i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo secondo le modalità previste al presente comma e dichiarando esplicitamente di trovarsi o non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, lett. a) e b).

CAPO II

Disposizioni concernenti la pianificazione delle nuove reti in ambito locale

Art. 2

(Integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre)

1. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre adottato con la delibera n. 39/19/CONS, come modificata dalle delibere n. 162/20/CONS, n. 43/22/CONS, n. 253/22/CONS e n. 145/25/CONS (in breve, PNAF-DVB), è integrato con le seguenti reti in ambito locale:

- a) Area Tecnica n. 1 (Piemonte):
 - i. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, denominata Rete locale di 2° livello n. 3;
- b) Area Tecnica n. 17 (Sicilia):
 - i. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Catania e Siracusa, denominata Rete locale di 2° livello n. 5;
- c) Area Tecnica n. 18 (Sardegna):

- i. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, denominata Rete locale di 2° livello n. 3;
 - ii. n. 1 rete locale di 2° livello comprendente le province di Oristano, Medio Campidano, Olbia-Tempio e Sassari, denominata Rete locale di 2° livello n. 4.
2. Le risorse frequenziali pianificate per le reti locali di 2° livello di cui al comma 1 sono riportate nelle Tabelle n. 1, n. 15 e n. 16 di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le suddette tabelle sostituiscono quelle omologhe riportate nell'allegato 2 alla delibera n. 162/20/CONS. Le risorse frequenziali pianificate per le reti nazionali, per le reti locali di 1° livello e per le altre reti locali di 2° livello, restano invariate. Rimane pertanto immutato e valido l'allegato 1 alla delibera n. 162/20/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 145/25/CONS.
3. I vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB sono integrati da quelli specificati nell'allegato 2 al presente provvedimento. Detti vincoli sono calcolati considerando la *Reference Planning Configuration* (RPC) già adottata nel PNAF-DVB per le reti locali di 2° livello.
4. Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d'uso per l'esercizio delle reti di cui al comma 1, progettano le loro reti rispettando i vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB, come integrati da quelli di cui al comma 3, nonché i seguenti criteri generali:
 - a) ubicazione degli impianti trasmissivi, salvo casi eccezionali, all'interno del bacino di servizio del diritto d'uso assegnato;
 - b) minimizzazione dei naturali debordamenti del segnale, con possibilità, per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di imporre restrizioni all'uso di siti con copertura sovradimensionata rispetto all'estensione del bacino di servizio del diritto d'uso assegnato;
 - c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all'esterno del bacino di servizio del diritto d'uso assegnato per insormontabili ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un bacino, ubicazione dei siti trasmissivi sulla base della ragionevole prossimità al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato, minimizzando la possibile estensione dell'area di copertura realizzata dalla rete messa in esercizio rispetto all'area geografica oggetto di pianificazione.
5. Alle reti locali di 2° livello di cui al comma 1 si applicano, altresì, tutte le pertinenti disposizioni previste dall'art. 1, della delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.

CAPO III

Disposizioni concernenti le procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze delle reti in ambito locale pianificate col presente provvedimento

Art. 3

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente capo definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale pianificate all'art. 2 del presente provvedimento.
2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 sono avviate ed espletate dal Ministero, che pubblica il relativo bando di gara, con eventuale disciplinare, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento.
3. Le frequenze oggetto delle procedure di assegnazione di cui al comma 1 sono suddivise nei seguenti n. 4 lotti, ciascuno corrispondente a una delle reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre pianificate all'art. 1 del presente provvedimento:
 - a) Lotto n. 1: canale 28-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Rete locale di 2° livello n. 3) nell'Area Tecnica n. 1 (Piemonte);
 - b) Lotto n. 2: canale 29-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Catania e Siracusa (Rete locale di 2° livello n. 5) nell'Area Tecnica n. 17 (Sicilia);
 - c) Lotto n. 3: canale 31-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias (Rete locale di 2° livello n. 3) nell'Area Tecnica n. 18 (Sardegna);
 - d) Lotto n. 4: canale 27-UHF pianificato per la rete locale di 2° livello comprendente le province di Oristano, Medio Campidano, Olbia-Tempio e Sassari (Rete locale di 2° livello n. 4) nell'Area Tecnica n. 18 (Sardegna).

Art. 4

(Soggetti ammessi alle procedure)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui all'art. 3, comma 1, gli operatori di rete in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art. 11 del Codice o che abbiano presentato una "segnalazione certificata di inizio attività" al Ministero finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice.

2. La partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d'uso di cui all'art. 3, comma 1, da parte di società consortili di cui all'art. 2602 del Codice civile, è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615-ter del Codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

- a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
- b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
- c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;
- d) l'oggetto sociale prevede il complesso della attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
- e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

3. Eventuali altre forme di raggruppamenti di imprese possono essere introdotte dal Ministero nel bando di gara.

4. Per ciascun lotto, non possono partecipare alle procedure di assegnazione previste dal presente provvedimento, in sede di prima applicazione, soggetti che siano già operatori di reti locali di 1° livello, ovvero, nella medesima area tecnica, operatori di reti locali di 2° livello, in forma singola o quale membri di società consortile.

5. Nella stessa area tecnica, non possono partecipare alle procedure di assegnazione previste dal presente provvedimento soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di consorzi partecipanti, ovvero membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.

6. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, non possono partecipare alle procedure di assegnazione previste al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:

- a) esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, singolo o componente di consorzio;
- b) siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, singolo o componente di consorzio;

- c) siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, singolo o componente di consorzio.

7. Ai fini di quanto previsto ai commi 5 e 6, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 208/2021, e dell'influenza notevole di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice civile. Ai fini delle verifiche i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo secondo le modalità previste al presente comma e dichiarando esplicitamente di non trovarsi nelle condizioni di esclusione cui ai commi 5 e 6.

8. La partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d'uso di cui all'art. 3, comma 1, è garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara.

Art. 5

(Domanda di partecipazione)

1. I soggetti interessati presentano domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione, corredate dalle idonee offerte, secondo quanto specificato nel bando di gara predisposto dal Ministero.
2. Ciascun partecipante presenta specifica domanda per ciascuno dei lotti per i quali si candida all'assegnazione.
3. I soggetti che presentano più domande, per richiedere l'assegnazione di più lotti, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all'assegnazione dei relativi diritti d'uso.
4. I partecipanti forniscono al Ministero, in allegato alla domanda, anche l'Offerta di servizio che si impegnano ad applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) per la cessione di capacità sul lotto eventualmente aggiudicato, in cui sono specificate, al minimo, le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, l'unità minima di capacità offerta, la durata del servizio, che non potrà essere inferiore a 3 anni, e le eventuali condizioni di rinnovo, nonché le altre eventuali condizioni fissate nel bando di gara. Tale Offerta di servizio non concorre a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, ma è soggetta a pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione di un lotto. Il Ministero

può predisporre nel bando di gara un *template* per la predetta Offerta di servizio contenente i requisiti minimi della stessa.

5. L'ammissione e l'eventuale esclusione dalle procedure di assegnazione sono comunicate agli interessati, la seconda con provvedimento motivato.

Art. 6 **(Criteri di valutazione)**

1. La valutazione delle offerte per le procedure di selezione oggetto del presente provvedimento avviene sulla base dei medesimi criteri stabiliti per le procedure di cui all'art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai criteri di cui al precedente comma 1 sono attribuiti i medesimi punteggi già definiti dal Ministero per le procedure svolte in attuazione dell'art. 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella valutazione delle offerte, il Ministero può tenere conto, in forma premiante, del fatto che un partecipante è costituito in forma di società consortile e del numero dei partecipanti alla società stessa, comunque fino a un congruo limite massimo degli stessi, in base a parametri specificati nel bando di gara. I suddetti punteggi, con le relative modalità di attribuzione, sono riportati nel bando di gara predisposto dal Ministero.

3. Nel caso di società consortili, i criteri di cui al comma 1 possono essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono.

Art. 7 **(Formazione delle graduatorie per l'aggiudicazione dei lotti e assegnazione dei diritti d'uso)**

1. I soggetti aggiudicatari dei lotti sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun lotto.

2. Ciascuna graduatoria è redatta, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, mediante l'attribuzione di un punteggio complessivo all'offerta presentata da ciascun partecipante, secondo i criteri di cui all'art. 6.

3. Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero.

4. Al termine delle procedure di selezione, il Ministero assegna i diritti d'uso delle frequenze agli aventi titolo, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

5. Nello svolgimento delle procedure di selezione il Ministero può avvalersi di apposito *advisor*.

Art. 8

(Procedure in caso di lotti non aggiudicati nella prima fase)

1. Nel caso le procedure di cui all'art. 7 non conducano all'assegnazione di un lotto, per ciascuno dei lotti pertinenti le procedure sono ripetute rimuovendo il vincolo di cui all'art. 4, comma 4, relativamente al divieto di partecipazione da parte di soggetti che nella stessa area tecnica del lotto in questione, sono operatori di reti locali di 2° livello.
2. Ai fini della speditezza della procedura, il Ministero può predisporre una fase propedeutica nel bando di gara mediante un interpello che richiede una manifestazione di interesse ai lotti da parte dei soggetti ammissibili nella prima fase. In caso di assenza di richieste da parte di tali soggetti, il Ministero può predisporre le procedure di cui al presente provvedimento direttamente alle condizioni del comma 1.
3. In caso venga effettuata una procedura con l'ammissione degli operatori di reti locali di 2° livello nella stessa area tecnica di un lotto, alle stesse possono partecipare anche soggetti già ammissibili alla prima fase come previsto all'art. 4, comma 4, anche se non hanno risposto alla precedente manifestazione di interesse.
4. Nel caso di effettuazione delle procedure di cui al comma 1 o al comma 2, un lotto sia rimasto inassegnato, il Ministero procede senza indugio alla ripetizione delle procedure, per i lotti pertinenti, rimuovendo l'ulteriore divieto di partecipazione di cui all'art. 4, comma 4, da parte di soggetti che siano operatori di reti locali di 1° livello.
5. In caso venga effettuata una procedura nelle condizioni di cui al comma 4, per un dato lotto, alla stessa possono partecipare tutti i soggetti interessati, anche coloro che non hanno risposto alla precedente manifestazione di interesse, ad eccezione dei soggetti che siano stati esclusi, anche in sede di gara, dalle procedure di cui ai commi 1, 2, 4.

Art. 9

(Obblighi degli aggiudicatari)

1. Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire il funzionamento delle reti nei medesimi *standard* tecnici previsti dal PNAF-DVB entro i termini che saranno fissati dal Ministero.
2. Gli aggiudicatari realizzano le reti trasmissive nel rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DVB garantendo, altresì, la copertura radioelettrica di almeno il 50% della popolazione residente in ciascuna provincia dell'area geografica oggetto di pianificazione.

3. Gli aggiudicatari si impegnano a cedere la capacità trasmissiva disponibile sulle proprie reti agli FSMA che ne facciano richiesta, a condizioni commerciali eque, trasparenti e non discriminatorie, sulla base dell'Offerta di servizio presentata.
4. Gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere i contributi per l'utilizzo delle frequenze secondo quanto stabilito all'art. 42, comma 6, del Codice, nonché i diritti amministrativi di cui all'art. 16, del Codice.

Art. 10
(Durata dei diritti d'uso)

1. I diritti d'uso delle frequenze rilasciati ai sensi del presente provvedimento scadono il 30 giugno 2032 e sono rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite per i diritti d'uso del settore radiotelevisivo attualmente vigenti.
2. I diritti d'uso delle frequenze rilasciati ai sensi del presente provvedimento non possono essere ceduti a terzi prima che siano decorsi due anni dalla data di rilascio.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. L'Autorità si riserva di conformare il contenuto del presente provvedimento in relazione a eventuali successive raccomandazioni e/o decisioni della Commissione europea in materia, ovvero in generale in relazione all'adeguamento del quadro regolatorio di settore.

Schema di Allegato 1

Tabella 1
Frequenze pianificate per le reti locali di 2° livello
Area Tecnica n. 1 (Piemonte)

Rete	Canale							
	AT	CN	TO	AL	BI	NO	VB	VC
Rete locale di 2° livello n. 1	27	27	27	-	-	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 2	29	-	-	-	-	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 3	-	-	-	28	28	28	28	28

Tabella 15
Frequenze pianificate per le reti locali di 2° livello
Area Tecnica n. 17 (Sicilia)

Rete	Canale								
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP
Rete locale di 2° livello n. 1	32	32	-	32	-	32	32	-	32
Rete locale di 2° livello n. 2	-	-	-	-	-	45	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 3	-	-	-	-	21	-	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 4	-	-	-	-	22	-	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 5	-	-	29	-	-	-	-	29	-

Tabella 16
Frequenze pianificate per le reti locali di 2° livello
Area Tecnica n. 18 (Sardegna)

Rete	Canale							
	CA	CI	NU	OG	OR	OT	SS	VS
Rete locale di 2° livello n. 1	-	-	28	28	-	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 2	-	-	34	34	-	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 3	31	31	-	-	-	-	-	-
Rete locale di 2° livello n. 4	-	-	-	-	27	27	27	27

ANNESSO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione in merito all'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze già pianificate per la rete nazionale televisiva n. 12 in banda UHF.

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'ing. Mauro Martino, dirigente dell'Ufficio Radio Spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Ridestinazione Mux 12 (consultazione seconda fase UHF)*", potranno essere inviate, entro il termine fissato nella delibera di avvio della consultazione, tramite PEC all'indirizzo agcom@agcom.cert.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le proprie osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e un indirizzo *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che partecipano alla presente consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere sempre accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, di cui alla delibera n. 205/23/CONS⁵, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, ovvero da una dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre all'accesso dati o informazioni

⁵ Delibera n. 205/23/CONS recante: "*Modifiche al Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di cui all'allegato A alla delibera n. 383/17/CONS*".

della propria comunicazione, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 16, dovrà inviare all'Autorità anche la versione accessibile e pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito ovvero contenuta nel provvedimento di chiusura.